

n. 1598, le pensioni ed i proventi di carattere continuativo non vanno dedotti, se non per la parte eccedente la misura della pensione privilegiata di guerra.

Art. 9.

Quando le pensioni già assegnate si debbano ripartire fra più aventi diritto per effetto dell'articolo 2 della presente legge, si applicherà il secondo comma dell'articolo 23 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.

Art. 10.

È data facoltà al Governo di coordinare in testo unico tutte le leggi e i decreti luogotenenziali relativi alle pensioni di guerra e pensioni privilegiate per i militari.

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Mozione.

La Camera, allo scopo di impedire le frodi che, per opera dei nemici o di loro complici, possono annidarsi sotto l'anonimo, invita il Governo a provvedere perchè, in base al principio ed allo scopo che informò l'articolo 77 del capitolato annesso alla legge 30 giugno 1912 sulle sovvenzioni marittime, le azioni al portatore delle Società anonime esistenti od operanti nel Regno sieno convertite in azioni nominative entro un termine perentorio, scaduto il quale le azioni non convertite saranno vendute nei modi di legge a beneficio dei mutilati ed orfani di guerra.

Fiamberti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra e l'onorevole sottosegretario per l'agricoltura hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Cotugno, Di Saluzzo, Petrillo, Pietriboni, Sanarelli, Vinaj, Bentini, Astengo, Amici Venceslao, Agnelli, Bussi, Falcioni, Federzoni, La Lumia, Pietravalle, Saraceni, Saudino, Zaccagnino, Rampoldi.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta d'oggi (1).

(1) V. in fine.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Caroti, al ministro della guerra « per sapere se non ritenga equo estendere agli operai ed alle operaie dello Stabilimento riserva equipaggiamento, in Firenze, assunti dopo lo scoppio della guerra, il beneficio dell'ultimo aumento dell'indennità caroviveri, che gli assunti prima dello scoppio della guerra godono fino dal 1° agosto 1917 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MONTANARI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. A tutti indistintamente gli operai e capi operai borghesi dello Stabilimento riserva equipaggiamento di Firenze, sia di ruolo che avventizi, viene corrisposto oltre che il soprassoldo di caroviveri di lire 0.50 giornaliero, anche, dal 1° agosto ultimo scorso, il soprassoldo complementare di lire 5 mensili cui allude l'onorevole interrogante, stabilito da una circolare del *Giornale militare* di quest'anno. Alle donne avventizie addette agli uffici dello stabilimento viene corrisposto bensì il soprassoldo di lire 0.50 giornaliero, ma a norma delle disposizioni vigenti ad esse non compete l'altro soprassoldo di lire 5 mensili, in quanto che furono assunte in servizio posteriormente al marzo 1917, cioè in epoca relativamente recente, dopo lo scoppio della guerra e quando il rincaro della vita si era già manifestato.

La mercede fu stabilita dalle autorità militari locali tenendo conto del rincaro medesimo. Perciò non si ritenne equo accordare anche il supplemento complementare, che aveva ragione di essere per le condizioni in cui si trovavano le altre categorie di operai, quest'ultimo aumento che fu fatto in relazione ad una condizione di cose diverse, per le altre categorie.

È superfluo che io assicuri l'onorevole Caroti come non per taccagneria venga negato il lieve aumento che certamente non graverebbe eccessivamente sul bilancio dello Stato; qui si tratta di una questione di principio e di equità, e una diversa applicazione del principio dovrebbe estendersi, oltre che al personale avventizio dello stabilimento fiorentino, anche ad altre categorie di operaie e in altri stabilimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.